



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

UFFICIO DI PRESIDENZA

DELIBERAZIONE in seduta del 30 maggio 2023, N. 253

Oggetto: Regolamento recante disposizioni attuative e integrative del comma 4 dell'articolo 35 della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale) - disciplina dell'indennità differita dei consiglieri regionali

PRESIEDE l'On. Giovanni Antonio SATTA - Vice Presidente del Consiglio

Sono presenti:

On. Giovanni Antonio SATTA	- Vice Presidente del Consiglio
On. Gianfranco Mariano LANCIONI	- Questore del Consiglio
On. Antonio PIU	- Questore del Consiglio
On. Michele CIUSA	- Segretario del Consiglio
On. Annalisa MANCA	- Segretario del Consiglio
On. Gian Franco SATTA	- Segretario del Consiglio

Sono presenti in video collegamento:

On. Giampietro COMANDINI	- Vice Presidente del Consiglio
On. Gian Filippo SECHI	- Questore del Consiglio
On. Ignazio MANCA	- Segretario del Consiglio

Sono assenti:

On. Michele PAIS	- Presidente del Consiglio
On. Emanuele CERA	- Segretario del Consiglio
On. Carla CUCCU	- Segretario del Consiglio

SEGRETARIO: Dott.ssa Maria Rita GATTO Segretario Generale del Consiglio f.f.

TESTO DELLA DELIBERAZIONE

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 "Statuto speciale per la Sardegna";





UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTI gli artt. 7 e 11 del Regolamento interno;

VISTO il comma 4 dell'articolo 35 della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale);

VISTO lo schema di testo di legge di cui all'Allegato 3 del Documento di indirizzo approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con ordine del giorno n. 01/2019 del 17 aprile 2019;

CONSIDERATO che il comma 4 dell'articolo 35 della legge regionale n. 17 del 2021, prevede che, a decorrere dall'inizio della XV Legislatura, il regime previdenziale dei consiglieri regionali e degli assessori tecnici è di carattere contributivo e che il presente Regolamento deve essere redatto in conformità allo schema di testo di legge di cui all'Allegato 3 del Documento di indirizzo approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con ordine del giorno n. 01/2019 del 17 aprile 2019;

CONSIDERATO che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai sensi del comma 4 dell'articolo 35 della legge regionale n. 17 del 2021 è chiamato ad adottare le disposizioni attuative e integrative dell'indennità differita dei consiglieri regionali;

VISTA la nota trasmessa all'INPS (prot. 3330 del 2022) di richiesta informazioni riguardo il versamento dei contributi figurativi dei consiglieri regionali (L.R. 17/2021);

VISTA la nota di risposta dell'INPS (prot. INPS.0013.09/08/2022.0334889);

CONSIDERATO che il Vice Presidente Satta, contattato telefonicamente il Presidente Pais, ha riferito che lo stesso si è espresso favorevolmente all'adozione dell'atto;

SU PROPOSTA del Vice Presidente Satta;

SENTITO il Segretario generale f.f.,

DELIBERA

Di approvare il seguente Regolamento:





UFFICIO DI PRESIDENZA

Regolamento di disciplina dell'indennità differita dei consiglieri regionali

Art. 1

(Indennità differita dei consiglieri regionali)

1. Il presente Regolamento, in attuazione del comma 4 dell'articolo 35 della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale) che recepisce lo schema di testo di legge di cui all'Allegato 3 del Documento di indirizzo approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con ordine del giorno n. 01/2019 del 17 aprile 2019, disciplina l'indennità differita dei consiglieri regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i consiglieri regionali hanno facoltà di presentare, entro 180 giorni dall'inizio della Legislatura, al Servizio competente, istanza per la corresponsione dell'indennità differita, che viene corrisposta in dodici mensilità alla cessazione del mandato e alle ulteriori condizioni previste dalla presente legge e determinata con il metodo di calcolo contributivo.

3. Ai consiglieri richiedenti l'indennità differita è operata una trattenuta mensile sull'indennità consiliare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della L.R n. 2/2014, al lordo, nella misura stabilita al comma 1 dell'art. 4 del presente Regolamento.

4. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'Amministrazione di appartenenza, il consigliere regionale ha la facoltà di versare mensilmente i contributi, nella misura di cui al periodo precedente per ottenere la maturazione dell'indennità differita relativa al periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione.

5. Per i dipendenti pubblici e privati eletti consiglieri regionali non richiedenti l'indennità differita, in assenza di altro trattamento previdenziale, il versamento dei contributi pensionistici figurativi è a carico dello Stato; in caso di richiesta dell'indennità differita, essi sono tenuti anche al versamento dei contributi pensionistici, ai sensi della normativa statale vigente in materia.

Art. 2

(Diritto all'indennità differita)

1. I consiglieri regionali cessati dal mandato conseguono il diritto all'indennità differita al compimento dei sessantacinque anni di età e a seguito dell'esercizio del mandato consiliare per almeno cinque anni, anche non consecutivi, pari a sessanta mensilità.





UFFICIO DI PRESIDENZA

2. Per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto anno l'età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un anno, fino al limite di sessanta anni.

3. Ai fini del calcolo della durata del mandato, la frazione di anno si computa come anno intero, purché corrisponda ad almeno sei mesi ed un giorno. Tale frazione non ha effetti se la durata è di sei mesi o inferiore.

4. I consiglieri regionali che abbiano esercitato il mandato e versato i contributi per almeno trenta mesi, anche nei casi di sostituzione temporanea di altro consigliere, possono versare, entro il termine perentorio della fine della Legislatura, le quote di contribuzione per il tempo occorrente al completamento del quinquennio, individuato nel numero di sessanta mensilità.

5. Non sono ammessi a contribuzione volontaria i consiglieri regionali la cui elezione o nomina è stata annullata.

6. L'indennità differita è corrisposta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha versato i necessari contributi e ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.

7. Nel caso di cessazione del mandato per fine Legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'indennità differita percepiscono la stessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della fine della Legislatura.

Art. 3 (Sistema contributivo)

1. L'indennità a carattere differito è determinata con il metodo di calcolo contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella A dell'allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), come rideterminati ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), correlato all'età del consigliere regionale alla data del conseguimento del diritto alla predetta indennità.

2. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età





UFFICIO DI PRESIDENZA

immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere e il numero di mesi.

Art. 4

(Montante contributivo individuale)

1. Il montante contributivo individuale, ai sensi delle norme richiamate all'art. 1, comma 1, è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota dell'8,80 aumentata di 2,75 volte a carico del bilancio consiliare come per i lavoratori dipendenti.

2. La contribuzione così ottenuta si rivaluta, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione.

3. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, calcolata dall'ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

4. In occasione delle revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.

Art. 5

(Base imponibile)

1. La base imponibile contributiva è determinata dal trattamento economico lordo spettante ai consiglieri regionali ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione), con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o del rimborso delle spese di esercizio del mandato.

Art. 6

(Rivalutazione)

1. L'importo dell'indennità a carattere differito è rivalutato automaticamente ogni anno, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI). Non si procede a rivalutazione in caso di indice FOI negativo.





UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 7

(Reversibilità)

1. Al consigliere regionale è riconosciuto il diritto a determinare che una quota pari al 60 per cento dell'indennità differita sia attribuita, dopo il proprio decesso, al coniuge o in parti uguali a tutti i figli (indennità differita di reversibilità).

2. I figli hanno diritto alla quota, o, se più di uno alla parte di essa, sino al limite massimo d'età dei 21 anni, qualora frequentino una scuola media superiore e per tutta la durata del corso legale, e non oltre il 26° anno di età qualora frequentino l'Università, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3° del R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636, salvo quelli totalmente inabili a proficuo lavoro, purché fossero conviventi con il consigliere o con l'ex consigliere deceduto e non dispongano di un reddito imponibile superiore a euro 20.000 annui.

3. La perdita del diritto da parte di uno o più figli alla quota spettante importa la redistribuzione della quota complessiva tra gli eventuali altri figli che mantengono il diritto.

Art. 8

(Sospensione dell'indennità differita)

1. Qualora il consigliere regionale già cessato dal mandato, sia rieletto membro del Consiglio regionale o sia eletto Parlamentare nazionale o europeo ovvero nominato Assessore regionale, Ministro o Sottosegretario di Stato, il pagamento dell'indennità differita di cui già gode resta sospeso per tutta la durata del mandato parlamentare o dell'incarico.

2. Alla cessazione del nuovo mandato presso il Consiglio regionale è ripristinato il pagamento dell'indennità differita ricalcolato sulla base dell'eventuale ulteriore periodo di contribuzione.

3. Alla cessazione dall'incarico di Assessore regionale, Ministro o Sottosegretario di Stato è ripristinato il pagamento dell'indennità differita calcolato secondo il periodo di contribuzione maturato prima dell'incarico.

Art. 9

(Esclusione dell'indennità differita)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legge n. 174 del 2012, l'indennità differita è esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del



UFFICIO DI PRESIDENZA

Codice penale, se il titolare del trattamento in godimento è condannato, in via definitiva, per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale e la condanna ha comportato l'interdizione dai pubblici uffici.

2. L'esclusione decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e ha durata pari a quella dell'interdizione.

3. L'esclusione si applica, inoltre, al condannato, in via definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 416 bis e 416 ter del Codice penale, ovvero per i delitti aggravati, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Art. 10

(Comunicazione delle sentenze definitive che comportino la interdizione dai pubblici uffici)

1. I beneficiari diretti o indiretti dell'indennità differita condannati in via definitiva alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, e per la cui condanna non sia intervenuta la sospensione condizionale della pena, sono tenuti a darne comunicazione entro cinque giorni dal passaggio in giudicato della sentenza agli uffici che procederanno a sospendere l'erogazione del vitalizio con effetto dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Gli uffici del Consiglio possono comunque procedere d'ufficio alla verifica della sussistenza di eventuali condanne, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite.

2. In ogni caso i beneficiari diretti o indiretti dell'indennità differita sono tenuti a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o meno di condanne che comportino la interdizione dai pubblici uffici e per la cui condanna non sia intervenuta la sospensione condizionale della pena. A tale scopo gli uffici del Consiglio, entro il 30 marzo di ciascun anno, inoltrano ai beneficiari suddetti la richiesta di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa), corredata di apposito modulo, fissando contestualmente un termine per la





UFFICIO DI PRESIDENZA

restituzione dello stesso, decorso il quale procedono d'ufficio alla sospensione dell'erogazione del beneficio, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempimento.

Art. 11 (Restituzione dei contributi)

1. Non è ammessa la restituzione dei contributi versati dai consiglieri regionali, eccetto il caso in cui essi abbiano versato i contributi per un periodo inferiore al periodo minimo necessario per il conseguimento del diritto all'indennità differita.

Art. 12 (Norme di prima applicazione per i consiglieri eletti nella XV e XVI Legislatura)

1. I consiglieri regionali eletti a decorrere dalla XV Legislatura, che non siano dipendenti pubblici o privati e che intendono richiedere l'indennità differita presentano la domanda entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento ed effettuano i versamenti necessari per maturare il diritto alla sua corresponsione. Il versamento delle quote arretrate può essere corrisposto in unica soluzione, ovvero rateizzato nella durata massima di 36 mesi. In ogni caso, fintanto che non sia stato completato il piano di versamenti, il consigliere che abbia cessato il mandato ed in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento, non matura il diritto all'indennità differita.

2. I consiglieri eletti nella XV Legislatura che siano dipendenti pubblici o privati non possono aderire all'indennità differita secondo quanto previsto dalla nota INPS (prot. INPS.0013.09/08/2022.0334889) che non consente il versamento retroattivo dei relativi contributi figurativi di cui all'art. 38 della legge n. 488 del 1999 oltre i 5 anni.

3. I consiglieri eletti nella XVI Legislatura che siano dipendenti pubblici o privati possono aderire all'indennità differita a condizione che, oltre agli adempimenti previsti dal comma 1, effettuino anche il versamento retroattivo dei relativi contributi figurativi di cui all'art. 38 della legge n. 488 del 1999 maggiorati delle sanzioni previste dall'art. 116, comma 8, lettera a) della legge 388/2000, entro il termine massimo di 5 anni dall'inizio della XVI Legislatura, ai sensi della nota INPS (prot. INPS.0013.09/08/2022.0334889).

4. I consiglieri regionali eletti nella XVI Legislatura titolari di pensione non possono aderire all'indennità differita, ai sensi della nota INPS (prot. INPS.0013.09/08/2022.0334889), che non consente il versamento retroattivo





UFFICIO DI PRESIDENZA

dei relativi contributi, se i periodi di mandato hanno già prodotto effetti sul trattamento pensionistico obbligatorio in quanto valorizzati attraverso l'accredito figurativo degli stessi senza l'onere del versamento della "quota a carico" del lavoratore.

Art. 13 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il medesimo giorno della sua approvazione.

IL SEGRETARIO

[Redacted signature]



IL PRESIDENTE

[Redacted signature]